



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 60 del 22/12/2021

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Adunanza di **Prima** convocazione – Seduta **Pubblica Ordinaria**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, in Villa Gardenghi, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato, nei termini di legge ai singoli componenti, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede il **Sindaco Silvana Carmen Centurelli**.

Alla seduta ha partecipato il **Segretario Generale Dott. Fabrizio Brambilla**.

La Signora **Silvana Carmen Centurelli** in qualità di **Sindaco** ha assunto la presidenza e ha incaricato il Segretario Generale di effettuare l'appello, dal quale è risultato:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	CENTURELLI SILVANA CARMEN	X	
2	Vice Sindaco	VILLA DANILO	X	
3	Assessore	FAVA FRANCESCO	X	
4	Assessore	MOIOLI CRISTIAN	X	
5	Consigliere	SCOTTI VIVIANA	X	
6	Assessore	OGGIONI TIZIANA		X
7	Consigliere Capogruppo	CASULA FEDERICA		X
8	Assessore	BARZAGHI ROBERTO SALVATORE	X	
9	Consigliere	BARZAGHI GIOVANNA	X	
10	Consigliere	FRANZINI VANESSA	X	
11	Consigliere	IANNUCCI STELLA		X
12	Consigliere	GRITTI FABIO ROSARIO	X	
13	Consigliere Capogruppo	GEROMINI EMANUELA	X	
14	Consigliere	TORRI DIEGO		X
15	Consigliere	GHIDOTTI DAVIDE	X	
16	Consigliere Capogruppo	CONFALONE SERGIO	X	
17	Consigliere Capogruppo	COLOMBO MASSIMO		X

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco-Presidente ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Il SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto 9 dell'O.d.g: "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" e relaziona ai Signori Consiglieri così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come di seguito si riporta:

"Gentili Consiglieri, Il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto correttivo precisa che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per effetto del Decreto correttivo sopra citato, entro il 30 settembre 2017 questo Consiglio Comunale aveva provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (Revisione straordinaria delle partecipate), individuando quelle che dovevano essere alienate e precisamente:

- ASAM Spa in liquidazione;
- AEB Spa.

Inoltre si era preso atto della volontà di Regione Lombardia di liquidare la società consortile Navigli Lombardi previo trasferimento del ramo d'azienda societario alla società regionale Explora.

Il TUSP prevede un esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute con cadenza annuale e pertanto con la presente proposta si approva la ricognizione annuale 2021 e la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione istruita dai servizi e dagli uffici comunali competenti sulla base dei dati contabili 2020.

Alla luce di tale ricognizione il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare tali decisioni:

- Mantenimento delle partecipazioni nelle società ATES SRL, CAP HOLDING SPA, CEM AMBIENTE SPA, PRIMA SRL in quanto in ragione delle seguenti motivazioni:
  - assenza di caratteristiche previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo - D.Lgs. n. 100/2017;
  - le società possono essere ricondotte ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;
  - efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
  - partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata.
- L'iter di liquidazione della società ASAM SPA IN LIQUIDAZIONE è terminato in data 10/09/2020 con la liquidazione nominale della partecipazione pari a euro 1.199,91.
- L'iter di liquidazione della società NAVIGLI LOMBARDI SCARL IN LIQUIDAZIONE è terminato in data 08/05/2019 con la liquidazione nominale della partecipazione pari a euro 200,00.
- Per quanto riguarda la società AEB oggetto di cessione si è proceduto inizialmente alla determinazione del valore mediante perizia e successivamente è stata bandita asta pubblica di vendita. L'asta, come già annunciato in occasione del Consiglio dello scorso anno, è andata deserta e nel frattempo con l'approvazione del D.L. n. 73/2021 (decreto Sostegni bis) il Governo ha prorogato al 31.12.2022 il termine per la cessione delle quote.

Ritengo utile precisare che la società AEB nel frattempo ha cambiato socio di riferimento poiché è entrata nella compagine societaria A2A, e consegue risultati economici positivi, fatto questo che costituisce condizione necessaria al temporaneo mantenimento della partecipazione azionaria, entro i termini di legge.

Il capitolo AEB sarà certamente oggetto di analisi e valutazioni nel corso del prossimo anno.

L'esito di tale ricognizione è trasmesso alla Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze."

Dopodiché

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come risulta dalla registrazione contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria e come dal verbale della seduta odierna e come sopra riportata;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i Comuni, *"non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo sopra richiamato:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- ovvero, anche in deroga al comma 1 dell'art. 4 del T.U.S.P. sopra richiamato, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Trezzo sull'Adda ha provveduto, con propria precedente deliberazione n.37 del 25.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica allegata alla citata deliberazione ed individuando le partecipazioni da alienare;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 191 dell'8.03.2018 si è dato avvio alle procedure di alienazione mediante adozione del primo atto;
- con determinazione n. 759 del 19.11.2018 si è provveduto ad approvare i verbali d'asta deserta e sono state avviate le procedure di negoziazione diretta con i soci e successivamente di recesso con liquidazione della quota;
- con propria precedente deliberazione n. 10 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la possibilità di avvalersi fino al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, co.723 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P.-, della deroga all'obbligo di alienazione della società AEB S.p.A, senza l'applicazione delle sanzioni previste;

RILEVATO CHE:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione *"anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"*;

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una

razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 20 T.U.S.P., un piano di riassetto, corredato da un'apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100);
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trezzo sull'Adda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;
- la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 20, comma 7 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella suddetta Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, provvedimenti che sono stati aggiornati con propria precedente delibera n. 37 del 25.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, e con propria precedente delibera n. 10 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, sulla revisione straordinaria e ordinaria, ai sensi dell'art.24 T.U.S.P.;

RILEVATO che, per effetto del comma 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

VISTA la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, allegata alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Confalone S.), astenuti n. 2 (Geromini E., Ghidotti D.), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti

## DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2020, come da Relazione Tecnica allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni alla data del 31.12.2020, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B);
3. DI DARE INDIRIZZO alle società partecipate di questo Comune di attenersi alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S.4328/2021, che si allega allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato C);
4. DI DARE ALTRESÌ INDIRIZZO alle medesime società partecipate di valutare criticamente l'impatto che il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S.4328/2021 potrà avere sulla legittimità degli atti già assunti e da assumere, con riferimento alle rispettive, più recenti, vicende societarie;

5. DI ATTUARE E AVVALERSI di quanto previsto in merito all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario e ordinario delle società partecipate dal comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto), ovvero rimandare al 31/12/2022 le valutazioni in merito alla partecipazione dell'Ente nella società AEB S.p.a.;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'organo amministrativo delle società partecipate;
7. DI COMUNICARE, attraverso il sistema informatico implementato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, con le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
9. DI PUBBLICARE sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Enti controllati", sotto-sezione "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
10. DI DARE ATTO che il Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott. Emilio Pirola, provvederà all'assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Confalone S.), astenuti n. 2 (Geromini E., Ghidotti D.), espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti

#### **D E L I B E R A**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:	A - Relazione tecnica 2021 per il 2020
	B - Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni
	C - Parere autorità della concorrenza

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Silvana Carmen Centurelli

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Fabrizio Brambilla